



Comune di
Bergamo

DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZIO TRIBUTI

Proposta di deliberazione del consiglio comunale

Numero proposta	Data
N. 44	22/05/2023

Classificazione	Fascicolo
IV.3	N.98/2023

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Premesso che:

con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, all'art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio;

con delibera di Consiglio Comunale n°213 Reg./86 Prop.Del. in data 12 dicembre 2011, è stata istituita l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Bergamo ed inoltre è stato approvato il relativo "Regolamento dell'Imposta di Soggiorno nella Città di Bergamo";

Con provvedimento n° 159 Reg./ 86 Prop. Del. del 19 dicembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato alcune modifiche al regolamento intese a recepire il Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017 – convertito in Legge n° 96 del 21 giugno 2017, che all'art. 4 introduce delle significative innovazioni alla disciplina del tributo. In particolare ha ampliato la base imponibile prevedendo tra i soggetti incisi dal tributo anche le locazioni brevi;

Con successivo provvedimento n° 37 Reg./ 18 Prop. Del. Del 26 marzo 2018 il Consiglio Comunale ha modificato la struttura della tariffa in modo che sia applicata in misura percentuale rispetto al costo del pernottamento a persona.

A seguito delle modifiche introdotte dalle citate delibere ed altre successive la misura di detta tariffa è fissata nel 6% del costo per pernottamento, comprensivo di colazione ed al netto di IVA e eventuali servizi aggiuntivi, con il limite massimo di 4 euro a persona per pernottamento. Inoltre per i pernottamenti effettuati presso gli "Ostelli della gioventù" l'importo di cui al periodo precedente è quantificato nella misura fissa di 0,50 euro (cinquanta centesimi) a persona per pernottamento.

Dall'analisi del gettito dell'anno 2022, del primo trimestre 2023 e della sua composizione si è riscontrato che è possibile agire sulla misura del prelievo adottando una misura correttiva sia sul limite massimo a persona per pernottamento che introducendo una nuova tipologia d'esenzione.

Visto l'art. 24 della Legge d Regione Lombardia n°27 del 1° ottobre 2015, che da specifica definizione degli "Ostelli della gioventù".

Visto il Decreto Legge n° 50 del 24 aprile 2017, con il quale gli Enti hanno facoltà di rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n° 296 del 27 dicembre 2006.

Visto il Decreto Legge n° 201 del 6 dicembre 2011, che all'art. 13 comma 15 quater, che dispone l'effetto delle delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.

Rilevato che la modifica non comporta effetti negativi sul bilancio.

In conseguenza si propone di modificare il “Regolamento dell’Imposta di Soggiorno nella Città di Bergamo” come di seguito:

- modificare l’art. 4, comma 1, come segue:

Testo in vigore art.4, comma 1	Testo modificato
<p>1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è quantificata nella misura del 6% sul costo del pernottamento comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi con il limite massimo di 4 (quattro) euro a persona per pernottamento.</p> <p>Per i pernottamenti effettuati presso gli “Ostelli della gioventù” l’importo di cui al periodo precedente è quantificato nella misura fissa di 0,50 euro (cinquanta centesimi) a persona per pernottamento.</p>	<p>1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è quantificata nella misura del 6% sul costo del pernottamento comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi, con il limite massimo di 5 (cinque) euro a persona per pernottamento.</p>

- modificare l’art. 5, comma 1, come segue:

Testo in vigore art.5, comma 1	Testo modificato
<p>1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:</p> <p>a) i minori;</p> <p>b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;</p> <p>c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;</p> <p>d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;</p> <p>e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;</p> <p>f) le guide turistiche professionali legalmente riconosciute;</p> <p>g) gli accompagnatori di gruppi organizzati, nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti l’imposta di soggiorno.</p> <p>h) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore.</p>	<p>1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:</p> <p>a) i minori;</p> <p>b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;</p> <p>c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;</p> <p>d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;</p> <p>e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;</p> <p>f) le guide turistiche professionali legalmente riconosciute;</p> <p>g) gli accompagnatori di gruppi organizzati, nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti l’imposta di soggiorno.</p> <p>h) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore.</p> <p>i) i pernottamenti effettuati presso gli “Ostelli della gioventù” così come definiti dalla legge regionale in materia di turismo.</p>

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

- 1) di modificare il vigente “Regolamento dell’Imposta di Soggiorno nella Città di Bergamo”:
- all’art. 4, comma 1, come segue:

Testo in vigore art.4, comma 1	Testo modificato
1. L’imposta di soggiorno è determinata per	1. L’imposta di soggiorno è determinata per

<p>persona e per pernottamento ed è quantificata nella misura del 6% sul costo del pernottamento comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi con il limite massimo di 4 (quattro) euro a persona per pernottamento.</p> <p>Per i pernottamenti effettuati presso gli "Ostelli della gioventù" l'importo di cui al periodo precedente è quantificato nella misura fissa di 0,50 euro (cinquanta centesimi) a persona per pernottamento.</p>	<p>persona e per pernottamento ed è quantificata nella misura del 6% sul costo del pernottamento comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi, con il limite massimo di 5 (cinque) euro a persona per pernottamento.</p>
--	---

- all'art. 5, comma 1, come segue:

Testo in vigore art.5, comma 1	Testo modificato
<p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i minori;</p> <p>b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;</p> <p>c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;</p> <p>d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;</p> <p>e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;</p> <p>f) le guide turistiche professionali legalmente riconosciute;</p> <p>g) gli accompagnatori di gruppi organizzati, nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti l'imposta di soggiorno.</p> <p>h) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore.</p>	<p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:</p> <p>a) i minori;</p> <p>b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;</p> <p>c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;</p> <p>d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;</p> <p>e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;</p> <p>f) le guide turistiche professionali legalmente riconosciute;</p> <p>g) gli accompagnatori di gruppi organizzati, nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti l'imposta di soggiorno.</p> <p>h) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore.</p> <p>i) i pernottamenti effettuati presso gli "Ostelli della gioventù" così come definiti dalla legge regionale in materia di turismo.</p>

- 2) di dare atto che la presente delibera non comporta effetti negativi sul bilancio di previsione;
- 3) di inviare per via telematica, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

L'Assessore al Bilancio
Sergio Gandi